

CIRCOLARE N. 7/2014

Reggio Emilia, lì 24 marzo 2014

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

OGGETTO: SABATINI - bis – Domande a partire dal 31.3.2014

Con l'emanazione del Decreto 27.11.2013, il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, D.L. n. 69/2013 (Decreto c.d. "Fare"), che riconoscono alle imprese la possibilità di accedere, nel rispetto di specifiche condizioni, all'agevolazione denominata "**Nuova SABATINI**", consistente nell'erogazione di un **contributo in conto esercizio**, a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l'acquisto di beni strumentali, finalizzato a favorire la ripresa economica mediante l'ammodernamento ed il rafforzamento degli apparati produttivi delle imprese.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

In base all'art. 3, comma 1, del citato Decreto attuativo, possono usufruire dell'**agevolazione** in esame, le **piccole e medie imprese** (c.d. PMI), operanti in tutti i settori produttivi, compresi quelli della pesca e dell'agricoltura.

Ne sono **escluse** quelle appartenenti al settore dell'industria carbonifera, delle attività finanziarie e assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.

Per identificare il concetto di **PMI** va fatto riferimento alla Raccomandazione UE 6.5.2003, n. 2003/361/CE, in base alla quale è definita **piccola e media impresa** qualsiasi entità che:

- occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni;
- occupi meno di 50 persone e abbia un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni.

Le imprese interessate per accedere all'agevolazione devono altresì rispettare i seguenti **requisiti**:

– avere una **sede operativa in Italia** e essere regolarmente costituite e iscritte al **Registro delle imprese**;

– **non** essere in **liquidazione volontaria** o assoggettate a **procedure concorsuali**;

– **non** essere classificabili quali **imprese in difficoltà** ai sensi dell'art. 1, Regolamento c.d. "GBER" (Regolamento UE 6.8.2008, n. 800/2008). In particolare:

- se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia avvenuta nel corso degli ultimi 12 mesi;
- se si è in presenza di una società in cui alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, nel caso in cui abbia perduto più della metà del capitale e la perdita di più di un quarto di quest'ultimo abbia avuto luogo nel corso degli ultimi 12 mesi;

Altri uffici in:
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

Via G. Garibaldi, 22
43100 Parma
Tel. +39.0521.239998
Fax +39.0521.389253
parma@studiobaldi.it

*Dottori Commercialisti
& Revisori Contabili Associati*

Carlo Baldi*
Werther Badodi
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Simon Conconi
Andrea Davoli
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luigi Spadaccini

** Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.*

Collaboratori

Alessandro Badodi
Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Niccolò Reggi
Giulia Pergreffi
Luca Rinaldi
Filippo Salvardi
Maria Talarico
Alessia Travaglini



- a prescindere dal tipo di società allorché vi siano i presupposti per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza;
- **non** rientrare tra i soggetti che, avendo in passato ottenuto **aiuti** successivamente classificati **illegali** dalla Commissione Europea, non li abbiano restituiti.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

La concessione del contributo è subordinata all'ottenimento di **un finanziamento** da parte di una banca aderente all'apposita Convenzione stipulata tra il MISE, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Di tale **finanziamento**, che può arrivare al 100% dell'investimento e per la cui copertura è stato creato un *plafond* di risorse per un importo pari a € 2,5 miliardi (incrementabile fino a € 5 miliardi), gli artt. 4 e 6 del citato D.M. ne evidenziano le seguenti **caratteristiche**:

- durata**: 5 anni dalla data della stipula del contratto;
- termine**: data ultima per l'erogazione 31.12.2016;
- valore**: soglia massima € 2 milioni, soglia minima € 20.000;
- modalità di erogazione**: unica *tranche* entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
- garanzia**: assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia per un importo pari all'80% del finanziamento.

A fronte del finanziamento, è riconosciuta alle imprese interessate un'agevolazione consistente in un **contributo in conto interessi**, finalizzato all'abbattimento del tasso ordinario praticato sul finanziamento. Lo "sconto" infatti è pari *all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso favorevole del 2,75%, per la durata di 5 anni.*

SPESE AMMISSIBILI E LORO CUMULABILITÀ

L'art. 5 del D.M. in esame precisa che l'accesso al finanziamento e al contributo è consentito **esclusivamente** per:

*“l'acquisto, o l'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature **nuovi di fabbrica ad uso produttivo**, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Nel caso di operazioni di **leasing finanziario** il costo ammesso è quello **fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario**”.*

All'interno della voce **impianti, macchinari e attrezzature** si ritiene che rientrino anche i componenti indispensabili al loro funzionamento quali *software* o *computer*. Ciò si desume dal fatto che la categoria “**macchinari**” non viene identificata con precisione, lasciando quindi un'interpretazione non collegata a beni specifici.

È importante sottolineare che sulla **fattura** relativa alle operazioni di cui sopra l'impresa dovrà annotare la seguente dicitura: *“Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”.* La relativa documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni.

Più specificatamente il comma 2 del citato art. 5 definisce la **destinazione degli investimenti** ammissibili precisando che essi possono essere impiegati nella:

creazione o ampliamento di un'unità produttiva;
diversificazione della produzione;
cambiamento del processo produttivo;
acquisizione di asset per impedire la chiusura di uno stabilimento.

Dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MISE si può desumere che rientra tra le spese ammissibili anche l'acquisto di un **impianto fotovoltaico**, funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, così come il **rinnovo del sistema hardware/software** delle imprese operanti nel settore terziario. Al contrario è stato precisato che **non rientra** tra le spese ammissibili l'acquisto di un terreno o di un fabbricato da destinare ad uso produttivo.

È inoltre evidenziato che tali investimenti devono essere **avviati successivamente alla richiesta di finanziamento** e conclusi entro il periodo di preammortamento e di prelocazione di massimo 12 mesi.

Per avvio dell'investimento si intende *“la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene”*.

I beni strumentali **non** possono essere di **valore inferiore a € 500** al netto dell'IVA e devono essere **detenuti per almeno 3 anni** dal completamento dell'investimento, pena la decadenza dell'agevolazione stessa.

La **cumulabilità** dell'agevolazione in esame **con altri aiuti pubblici**, compresi quelli *“de minimis”* per le quali il limite massimo erogabile è stato innalzato a € 200.000 nell'arco di 3 anni, è prevista esclusivamente per le imprese non agricole e quelle del settore della pesca e acquacoltura entro i limiti previsti dall'art. 15, Regolamento GBER, in base al quale **l'intensità di aiuto** non può superare:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Per costi ammissibili si intendono:

- i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di 2 anni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Come specificato nella Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567, la **domanda di accesso** al contributo (da presentare utilizzando esclusivamente i moduli che **sono disponibili dal 10.3.2014** sul sito *www.mise.gov.it*) deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale e presentata tramite PEC alla banca finanziatrice a partire **dal 31.3.2014**.

In presenza di un contributo superiore a € 150.000 (finanziamento superiore a € 1.900.000), è richiesta la **dichiarazione riguardante le informazioni antimafia** ai sensi del D.L. n. 159/2011.

La banca, una volta verificate tutte le condizioni richieste, trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di verifica della disponibilità della provvista sul citato plafond.

La CDP, in caso di esito positivo, prenota le necessarie risorse ed inoltra al MISE la richiesta di prenotazione delle stesse relative al contributo. Il MISE comunica quindi l'avvenuta, totale o parziale, prenotazione delle risorse.

A questo punto la banca, avendo ricevuto la comunicazione della disponibilità dalla CDP, adotta la delibera di finanziamento all'impresa interessata.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Come evidenziato in precedenza, il contributo a favore delle piccole e medie imprese ha come finalità l'abbattimento del costo del finanziamento erogato dalla banca.

Si è in presenza quindi di un **contributo in conto esercizio** (o più precisamente di un **contributo in conto interessi**).

Secondo il Principio contabile OIC 12, il contributo in esame va **rilevato per competenza**, e quindi indipendentemente dal momento dell'incasso, e iscritto nella voce C.17 di Conto Economico in quanto finalizzato alla riduzione degli interessi passivi (di competenza) del finanziamento.

Contabilmente va riportato per il suo intero importo e poi riscontato sulla base degli interessi maturati nel singolo anno.

** ** *

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i migliori saluti

STUDIO BALDI

